



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI NAPOLI

SEZIONE 47

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |         |           |            |
|--------------------------|---------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | SERAO   | FRANCESCO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | PAGNANO | GAETANO   | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | CAPASSO | GIUSEPPE  | Giudice    |


Commissione Tributaria Regionale della Campania

**È COPIA USO STUDIO**

data 13/4/11 Il Segretario *Passarello*

Si rilascia su richiesta di *Parise*  
per uso *consuetudini* in data 13/4/11

*A. Passarello*



ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull' appello n° 10622/09 depositato il 30/10/2009
- avverso la sentenza n° 306/03/2008 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di BENEVENTO proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI BENEVENTO

controparte:

difeso da:

DE FALCO DR. ROBERTO  
VIA F. PEPICELLI 31 82100 BENEVENTO BN

Atti impugnati:

- |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| CARTELLA DI PAGAMENTO n° | IRPEF RIT. ALLA FONTE 2004 |
| CARTELLA DI PAGAMENTO n° | I.V.A. 2004                |
| CARTELLA DI PAGAMENTO n° | ADDIZ.COMUNALE 2004        |
| CARTELLA DI PAGAMENTO n° | ADDIZ.REGIONALE 2004       |
| CARTELLA DI PAGAMENTO n° | REC.CREDITO.IMP 2004       |

SEZIONE

N° 47

REG.GENERALE

N° 10622/09

UDIENZA DEL

25/02/2011

ore 09:00

SENTENZA

N°

*10/17/2011*

PRONUNCIATA IL:

*25/2/2011*

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

*28/3/2011*

Il Segretario

*[Signature]*



R.G.A. N. 10622/09

Con ricorso depositato il 19/05/2008 la società \_\_\_\_\_ in liquidazione proponeva ricorso alla C.T.P. di Benevento avverso le iscrizioni a ruolo n. 2008/450007 e 2008/150021 formate dall'Agenzia delle Entrate e conseguente cartella di pagamento n. \_\_\_\_\_ emessa dall'Equitalia Sestri s.p.a. relativamente ad imposte per l'anno 2004 (recupero crediti di imposta per incremento occupazionale - IVA - IRPEF sanzioni ed interessi) per l'importo di € 119.987,68. Somme dovute a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione.

La società eccepiva: tardiva liquidazione effettuata oltre il termine di cui all'art. 36 bis comma 1 del D.P.R. 600/73 e dell'art. 54 bis comma 2 del D.P.R. 633/72 - eccesso di potere nella procedura adottata - omessa notifica degli inviti al pagamento, degli avvisi bonari e delle comunicazioni precedenti all'iscrizione a ruolo - illegittima procedura di irrogazione delle sanzioni - omessa individuazione dell'autore della violazione - illegittimità dell'iscrizione degli interessi sia in relazione alle imposte sia in relazione alla mancata conoscenza della data di consegna del ruolo e del tasso di interesse applicato, sia per la duplicazione degli interessi medesimi - l'illegittima formazione e notifica della cartella - difetto di motivazione - mancata allegazione di atti necessari alla difesa - mancanza di chiarezza sugli importi iscritti a ruolo - omessa indicazione delle date di consegna del ruolo e della data di notifica della cartella - mancata firma e indicazione del responsabile del procedimento.

Nel merito ritiene inesistente la pretesa e chiede di dichiarare illegittima l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento con vittoria di spese.

Si costituiva la concessionaria Equitalia, ritenendosi estranea ai primi rilievi mossi dalla parte ricorrente e ribadiva la regolarità della notifica in quanto dalla relata risultavano tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente. Contestava anche l'eccepito difetto di motivazione, ritenendo l'atto sufficientemente motivato e comprensivo di tutti i requisiti richiesti dalla legge.

Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

Si costituiva l'Ufficio con proprie deduzioni, contestava tutti i motivi del ricorso ed eccepiva in via preliminare la inammissibilità e la improponibilità per propria mancanza di legittimazione passiva. Ribadiva la piena legittimità del carico iscritto a ruolo ed insisteva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

La C.T.P., con decisione n. 306/03/2008, accoglieva il ricorso e compensava le spese ritenendo fondato l'assunto della società (mancato invio della comunicazione o avviso bonaria nella fase precedente la notifica della cartella).

Avverso tale decisione proponeva appello l'Ufficio insistendo nella conferma del proprio operato riportandosi a quanto già dedotto in primo grado.

L'Ufficio notificava l'appello solo alla società - ometteva la notifica dell'appello all'Equitalia.

Si costituiva in giudizio la società, depositava articolate controdeduzioni all'appello dell'Ufficio ed insisteva per la conferma della sentenza di primo grado con vittoria di spese.

Depositava corposa documentazione a sostegno del proprio assunto.

La Commissione, all'udienza del 24/09/2010, preso atto che l'appello dell'Ufficio non era stato notificato anche all'Equitalia - parte nel giudizio di primo grado - ritenuto che era necessario integrare il contraddittorio, con ordinanza n. 25/47/2010, ordinava all'Ufficio di Benevento di notificare l'appello alla società Equitalia nel termine di giorni 45 dalla data dell'udienza.

L'Ufficio notificava l'appello all'Equitalia in data 04/10/2010.

L'Equitalia non si costituiva.

ry



## LA COMMISSIONE OSSERVA

L'appello dell'Ufficio è infondato e pertanto va rigettato.

Va innanzitutto rilevato che l'Ufficio nel proporre il gravame avverso la decisione dei primi Giudici non ha fornito ulteriori elementi di prova a sostegno del proprio assunto.

Va evidenziato:

- che la sentenza di primo grado è sostenuta da logica motivazione per nulla contrastata e scalfita dai rilievi dell'Ufficio;
- che nessuna prova ha fornito l'Ufficio e per di più alcuna doglianza specifica ha proposto avverso la decisione di primo grado;
- che la società ha fornito materiale probatorio a sostegno del proprio assunto a fronte delle presunzioni del tutto generiche formulate dall'Ufficio;
- che la cartella esattoriale in contestazione risulta emessa senza alcuna motivazione e, soprattutto, senza che tale atto sia mai stato preceduto dalla regolare notifica di alcuna precedente comunicazione di irregolarità (c.d. avviso bonario) o di un qualsiasi avviso di accertamento;
- che l'invio dell'avviso di irregolarità (c.d. avviso bonario) prima dell'emissione della cartella esattoriale derivante dal controllo formale delle dichiarazioni dei redditi (operato ex art. 36 bis D.P.R. 600/73 od ex art. 54 bis D.P.R. 633/72), contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio, è espressamente disposto, a pena di nullità dall'art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000 (statuto dei diritti del contribuente);
- che lo statuto dei diritti del contribuente in particolare ha disposto all'art. 6 comma 5, l'obbligo di notifica al contribuente del c.d. "avviso bonario" a pena di nullità dei successivi atti emessi in violazione della citata disposizione.

Va altresì precisato:

- che l'Ufficio non ha fornito valida documentazione probatoria a sostegno ed a conferma del proprio assunto.
- che le argomentazioni dell'Ufficio per contrastare l'assunto della società non trovano nel loro complesso puntuale riscontro in fatti certi ed incontrovertibili e si appalesano generiche, pretestuose e prive di concretezza.

Conseguentemente deve ritenersi che l'assunto dell'Ufficio rimane mera enunciazione, sfornito anche in questa fase di giudizio di qualsiasi elemento probatorio a sostegno della propria tesi.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte e degli elementi probatori documentali acquisiti agli atti, avverso i quali peraltro nessuna contestazione specifica ha sollevato l'Ufficio, va rigettato l'appello dell'ufficio per totale inesistenza, infondatezza e mancanza di prove a sostegno dei motivi posti a base dell'impugnazione, e va confermata la decisione dei Giudici di I grado.

Ogni altra questione rimane pertanto assorbita.

La complessità delle tematiche giuridiche e la assenza di una consolidata giurisprudenza di legittimità sui profili qui specificamente valorizzati integrano gravi ed eccezionali motivi idonei a giustificare la compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Rigetta l'appello e compensa le spese.

Napoli 25/02/2011

IL RELATORE

IL PRESIDENTE

Commissione Tributaria Regionale della Campania  
DEPOSITATA IN SEGRETERIA  
in data 28/3/2011  
Il Segretario